

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Direzione Generale Cinema

Rep. n. 934  
del -7 APR 2015**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, d'ora in avanti "decreto-legge", che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d'imposta per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, siano estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5 del medesimo articolo;

**Visto** il comma 4 del citato articolo 8, che stabilisce che con decreto ministeriale siano dettate le relative disposizioni applicative, nonché quelle di definizione dei limiti massimi di spesa da assegnare alle predette agevolazioni fiscali, tenuto conto del limite massimo globale di cui al comma 3 del medesimo articolo;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare l'articolo 109;

**Visto** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;

**Visto** il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 febbraio 2015, recante disposizioni applicative per l'estensione del credito d'imposta per le attività cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007, ai produttori indipendenti di opere audiovisive;

**Visto**, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto ministeriale 5 febbraio 2015, che stabilisce che, con apposito provvedimento adottato dalla Direzione Generale cinema, sono stabilite le ulteriori specificazioni relative al costo eleggibile dell'opera audiovisiva, sulla base del quale va calcolato percentualmente il credito d'imposta;

**Sentite** le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia in data 2 aprile 2015.

**DECRETA****Articolo 1**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 2015 citato in premessa, si qualifica come costo "eleggibile" di produzione, da utilizzare ai fini della quantificazione del beneficio spettante, il costo complessivo dell'opera audiovisiva soggetto alle seguenti limitazioni:
  - a) i costi relativi alle voci "Soggetto e sceneggiatura"; "Direzione"; "Attori principali", c.d. costi sopra la linea, al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, non possono superare il venticinque per cento del predetto costo complessivo;
  - b) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del predetto costo complessivo;



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
*Direzione Generale Cinema*

- c) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del predetto costo complessivo;
- d) le spese generali non direttamente imputabili all'opera audiovisiva ed il compenso per la produzione («producer fee») non sono computabili.

**Articolo 2**

- 1. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di territorializzazione delle spese previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 2015, le spese relative alla pre-produzione, ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

**Articolo 3**

- 1. Con riguardo alle opere audiovisive, oggetto del beneficio fiscale, le cui spese di produzione siano state sostenute entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, l'importo del credito riconosciuto dalla Direzione generale cinema, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del decreto ministeriale 5 febbraio 2015, incide sul massimale relativo al periodo di imposta 2014, come definito dall'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale.

**Articolo 4**

- 1. Con riguardo alle opere audiovisive la cui lavorazione sia iniziata entro il 24 aprile 2015, ossia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 5 febbraio 2015, i soggetti interessati devono presentare istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale citato entro e non oltre sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ossia entro il 24 maggio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Nicola BORRELLI)